

VERBALE DI ACCORDO

In data 16/06/2020 mediante utilizzo di sistema di video conferenza, nello spirito previsto dai DPCM del 8, 9, 17 marzo 2020, poi convertito in legge, e dal DPCM del 26 aprile 2020, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" si sono incontrati:

Il Dott. Riccardo Mattion e la dott.ssa Maria Teresa Treccosti in rappresentanza della società PITTAROSSO S.p.A. (di seguito anche solo "Azienda").

e

la FILCAMS CGIL Nazionale rappresentata dal Sig. Joice Moscatello
la FISASCAT CISL Nazionale rappresentata dal Sig. Marco Demurtas
la UILTUCS UIL Nazionale rappresentata dal Sig. Gennaro Strazzullo

di seguito congiuntamente anche solo le "Parti"

Premesso

- 
- a) che in data 9 aprile 2020 le Parti hanno sottoscritto il verbale di accordo che si intende qui integralmente richiamato, con cui si conveniva sulla necessità di ricorrere all'ammortizzatore sociale della Cassa Integrazione in Deroga come prevista dalle leggi vigenti nel corso dell'emergenza epidemiologica;
 - b) che l'Azienda, in data 12 aprile ha formalmente inoltrato istanza di concessione dell'ammortizzatore sociale al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con causale COVID-19;
 - c) che in data 25 maggio 2020 l'Azienda ha ricevuto il Decreto di autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro nr. 105554 per un numero massimo di 9 settimane a decorrere dal 12 marzo 2020;
 - d) che in data 28 maggio 2020 Pittarosso S.p.a. ha depositato presso il Tribunale di Padova domanda per l'ammissione al concordato preventivo c.d. "in bianco" ai sensi dell'articolo 161 comma 6 L.F., funzionale a consentire alla Società di poter predisporre, con l'ausilio dei propri consulenti, un complessivo piano di ristrutturazione basato sulla continuità aziendale;
 - e) che in data 4 giugno 2020, il Tribunale, in accoglimento della richiesta formulata da Pittarosso S.p.a. ha concesso il termine di 120 giorni per il deposito della proposta di concordato preventivo e del relativo piano, nominando contestualmente tre commissari giudiziali.
 - f) che per la totalità dei punti vendita, che hanno riaperto in data 18 maggio 2020, si è verificato un afflusso ridotto della clientela (sempre per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19) ragion per cui gli organici attuali potranno risultare in esubero rispetto ai ricavi conseguenti a tale riduzione di clientela.

tutto ciò premesso si concorda quanto segue

- 
1. le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
 2. le Parti confermano la sussistenza dei requisiti necessari alla proroga dell'ammortizzatore sociale della Cassa in Deroga Nazionale per le ulteriori 5 settimane ai sensi e per gli effetti dell'art. 70 del D.L. n. 34 del 19.5.2020 che ha modificato l'art. 22 della Legge n. 27 del 29.4.2020;
 3. il periodo incrementale di trattamento di Cassa Integrazione in Deroga, sempre con causale "emergenza COVID-19" e della durata massima prevedibile quindi di 5 settimane, decorre dal 14/05/2020 e fino al 17 giugno 2020;
 4. le Parti confermano che alla proroga della Cassa Integrazione In Deroga sono stati e saranno interessati tutti i lavoratori in forza alla data del 25 marzo 2020 pari a n. 1.842 lavoratori con qualifica di impiegato, operaio e apprendista, alcuni eventualmente con sospensione a zero ore, altri ad orario ridotto, per un totale di ore stimate massimo di ammortizzatore come da **allegato 1.** facente parte integrante del presente accordo;

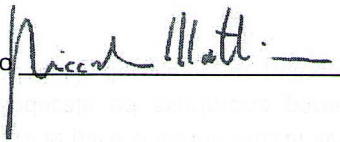


5. gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di Cassa Integrazione in Deroga saranno liquidati direttamente a cura dell'INPS stante la peculiare situazione aziendale come illustrata in premessa;
6. le Parti confermano inoltre quanto già concordato con il verbale di accordo richiamato in premessa e sottoscritto in data 9 aprile 2020 relativamente ai criteri di rotazione del personale, che dovrà avvenire tra mansioni fungibili; la società terrà conto della volontarietà dei singoli lavoratori di utilizzare una maggiore riduzione dell'attività lavorativa a seguito di specifiche esigenze personali e familiari determinate dalle restrizioni imposte dal COVID-19 a titolo di esemplificativo: chiusure scuole, necessità di assistere familiare ecc.;
7. l'utilizzo dell'ammortizzatore potrà avvenire su base verticale laddove l'organizzazione aziendale lo consenta;
8. le parti si danno atto che al momento non è possibile effettuare la consultazione dei lavoratori, ma si impegnano a consentire che le OOSS firmatarie abbiano la facoltà di recuperare tale consultazione con i lavoratori nel rispetto dei termini e delle condizioni disciplinati dalle norme vigenti, privilegiando a tal fine sistemi di collegamento da remoto;
9. allo scopo di salvaguardare la tutela della salute del proprio personale e dei propri clienti, si conferma che sono state adottate le misure di prevenzione nel rispetto dei Protocolli del 14 marzo 2020 del del 24 aprile 2020.

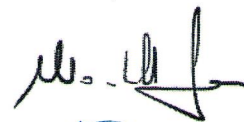
Visto quanto sopra le parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo la prevista procedura di consultazione sindacale ed esprimono parere favorevole alla richiesta di proroga di intervento di cassa integrazione guadagni in deroga per un numero di cinque (5) settimane

Letto, confermato e sottoscritto

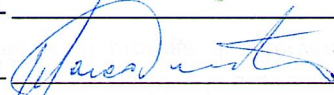
Datore di Lavoro



FILCAMS CGIL



FISASCAT CISL



UILTuCS UIL

